

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE
E RISORSE NATURALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 14

“Benessere degli animali”

(art 33 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 14.1- “Pagamento per il benessere degli animali”

Allegato A

INDICE

Riferimenti normativi

Articolo 1 - Obiettivi, finalità e campo di applicazione

Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento

Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Articolo 5 - Descrizione della tipologia di operazione, impegni e durata

Articolo 6 - Documentazione

Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Articolo 8 - Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti

Articolo 9 - Valutazione ed istruttoria delle domande)

Articolo 10 - Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Articolo 11 - Controlli e sanzioni

Articolo 12 - Disposizioni generali

Elenco Allegati

Allegato 1 Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Allegato 2 Report condizioni d'impegno

Allegato 3 dichiarazione subentro

Il presente Bando pubblico detta le condizioni per la presentazione delle domande di pagamento, (conferma impegno) per l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse, nell'ambito della Misura 14 – Benessere degli animali per la **sottomisura 14.1 – “Pagamento per il benessere degli animali” - tipologia di operazione 14.1.1 – “Pagamento per il benessere degli animali”** del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015. Annualità 2019.

riferimenti normativi

Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.

Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*;

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, *"Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"* (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) *"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"* convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11

novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - **Supplemento ordinario n. 244**.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali".

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" in vigore dal 1 gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*";

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea*".

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

D.lgs 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. N. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Sono di applicazione inoltre le seguenti disposizioni:

AGEA.2017.47103 del 1 giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.

Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale.

Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.

Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.

Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”.

Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017 - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Art. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

Circolare AGEA prot. n .ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

Circolare Agea Istruzioni operative N° 11 del 18 febbraio 2019. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.

Ai fini del presente bando pubblico la «domanda di pagamento» è una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013.

Articolo 1 **(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)**

Promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici.

La misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e che sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.

Con il presente Bando pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno) per l'anno 2019 a valere sulla Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per la seguente tipologia di operazione:

14.1.1 – tipologia di operazione – “Pagamento per il benessere degli animali”

Gli impegni in materia di benessere degli animali introducono criteri superiori nei settori/aspetti di seguito riportati:

- a) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale;
- b) accesso all'esterno;
- c) acqua, mangimi, e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali o l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione.

Articolo 2 **Ambito territoriale di intervento**

La sottomisura è applicabile sull'intero territorio regionale.

Articolo 3 **(Requisiti e condizioni di ammissibilità)**

Il presente Bando si riferisce esclusivamente alla presentazione delle domande di pagamento (annualità successiva alla prima). Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di pagamento (annualità successiva alla prima) viene effettuata la verifica anche del rispetto delle condizioni di ammissibilità, possedute alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (domanda di primo anno).

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, dovevano essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico).

Il beneficiario, pertanto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

1. Consistenza media annuale dell'allevamento richiesto a premio non inferiore a 10 UBA, anche appartenenti a specie diverse tra quelle eleggibili.
2. aggiornamento obbligatorio del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda al paragrafo 6 "Costituzione/Aggiornamento del fascicolo aziendale" della circolare Agea - Istruzioni operative N° 11 del 18 febbraio 2019.
3. Obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Ai fini del bestiame eleggibile a premio e per l'individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, rispettivamente;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare

per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.

- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- «Agricoltore in attività»: Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 e s.m.i. L'Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta circolare.

Il premio può essere corrisposto unicamente per gli allevamenti ritenuti ammissibili. Ai fini del calcolo della UBA ammissibili ed eleggibili all'aiuto si fa riferimento alla consistenza media annuale così come risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore AGEA.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Arieti > 12 mesi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Ovi – caprini < 12 mesi	0
Tori	1	Altri ovini di età > 12 mesi	0,15
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Equini di età > 6 mesi	1
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Asini di età > 6 mesi	1
Vacche da latte	1		
Altre vacche	1		
Pecore > 12 mesi	0,15		

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- agricoltori attivi[1] singoli o associati.

[1] Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e ss mm e ii.

Articolo 5 **(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)**

Con la tipologia di operazione 14.1.1 “Pagamenti per il benessere animale” gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale (1° anno d'impegno) sulla base del numero medio annuale di UBA aziendali e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l'anno 2016 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 15 maggio 2016 e terminano il 16 maggio 2021.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Bovini da latte e bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini e Caprini da latte;
- Ovini e Caprini da carne.

Bovini da latte e bufalini

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
 - a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti così come definiti dalla tab. 1;
 - b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti così come definiti dalla tab. 2;
 - c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
 - d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);
 - e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
 - ventilatori con o senza nebulizzazione;
 - raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa;

- spazzole del tegumento basculanti e/o fisse;

- reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

f) costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.

Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini/bufalini da latte in stalle

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino/Bufalino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino/bufalino da rimonta	> 400	4,0
Vacca/Bufala, lettiera permanente	650	6,0
Vacca/Bufala, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca/Bufala, cuccette	650	6,0
Vacca/Bufala, posta fissa Condizione valida con adesione nell'ambito della Area 2 delle condizioni di cui ai punti a) e c)	650	4,0 (area posta + area servizi connessi)
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa Condizione valida con adesione nell'ambito della Area 2 delle condizioni di cui al punto b)	221-400	3,0 (area posta + area servizi connessi)
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa Condizione valida con adesione nell'ambito della Area 2 delle condizioni di cui al punto b)	> 400	3,5 (area posta + area servizi connessi)

Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini/bufalini

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥3 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥4 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento e fondo naturale)</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥6 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥8 m ² /capo
<i>Paddock in fondo naturale</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥9,5 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥12 m ² /capo

2. Debbono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno:

- accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 100 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;
- accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta (intendendo come manza da rimonta tutti i soggetti di sesso femminile compresi tra l'età di 15 mesi di vita ed il primo parto);
- disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni/anno per la categoria di vacche in asciutta.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
- d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia o di autocatturanti può essere ridotto del 10% qualora la razione venga somministrata con il sistema UNIFEED.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Bovini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 3;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 4;
- c) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);
- d) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
 - ventilatori;
 - reti ombreggianti;
 - ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

- e) presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione;
- f) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;
- g) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock).

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 40%.

Nelle aziende con fattrici allo stato brado tutto l'anno i limiti citati ai punti a) e b) possono non essere considerati. In tal caso, le condizioni minime da rispettare dovranno essere scelte nell'ambito dei punti da c) a g).

Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0

Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima (m ² /capo)
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e fondo naturale):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in fondo naturale:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno:

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno per le fattrici (primipare e pluripare) e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento naturale materno anche non continuativi;
 - b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
 - c) separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare nei ricoveri ed al pascolo.
3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
 - b) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
 - c) costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse quali fattrici e vitelli in allattamento naturale;
 - d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia o di autocatturanti può essere ridotto del 10% qualora la razione venga somministrata con il sistema UNIFEED.
4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Ovini e Caprini da latte

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
- a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 5;
 - b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 6;
 - c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
 - d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello);

e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:

- ventilatori;
- reti ombreggianti;
- ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;

g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

Tabella 5: superficie di stabulazione minima per ovini/capri

Categoria animale e tipo di stabulazione	(Superficie minima prevista per legge m ² /capo)	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Pecora/capra in asciutta</i>	<i>Non prevista</i>	1,2
<i>Pecora/capra in lattazione senza agnello e capretto in allattamento naturale su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	1,5
<i>Pecora/capra in lattazione con agnello e capretto in allattamento naturale su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	2,5 per capo adulto
<i>Agnella/capretta da rimonta da 2 a 7 mesi su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	1,0
<i>Agnella/capretta da rimonta da 7 mesi al 1° parto su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	1,2
<i>Agnella/capretta in svezzamento artificiale su lettiera permanente o fondo pavimentato in box multipli</i>	<i>Non prevista</i>	0,4

Tabella 6: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per gli ovini e capri

<i>Paddock pavimentato:</i>	(Superficie minima prevista per legge m ² /capo)	Superficie minima (m ² /capo)
Agnelli	Non previsto	≥0,5
Pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3
Capretti	Non previsto	≥0,5
Capre	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
Capretti	Non previsto	≥1
Capre	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
Capretti	Non previsto	≥1,5
Capre	Non previsto	≥3

NB: Le superfici dei paddock sono vincolanti per gli allevamenti quando non viene effettuata l'alimentazione al pascolo.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno:

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati dal gregge ed all'organizzazione aziendale;
- d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione. Tale condizione è altresì soddisfatta dalla sola presenza di mungitura meccanica con apposita distribuzione controllata di concentrati.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Ovini e caprini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla Tab 5;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla Tab 6;

- c) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock);
- d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione;
- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- f) aree riscaldate artificialmente per agnelli almeno nei primi 15 giorni di vita;
- g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

NB: Le superfici dei paddock sono vincolanti per gli allevamenti quando non viene effettuata l'alimentazione al pascolo.

- 2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno;
 - a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi;
 - b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
 - c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.
- 3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
 - a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
 - b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per l'ingrasso degli agnelli di razze da carne;
 - c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati del gregge ed all'organizzazione aziendale;
 - d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione;
- 4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti dalla presente tipologia di operazione, qualora non presenti, possono essere introdotte nell'allevamento entro il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della domanda di sostegno. Per data di concessione dell'aiuto s'intende quella relativa al decreto di pagamento dell'OP Agea.

Il beneficiario è tenuto inoltre alla conservazione dei documenti ed alla descrizione dell'allevamento nonché della registrazione di tutte le operazioni ed attività (definibili comunemente anche come Manuale di Corretta prassi igienica dell'allevamento in attuazione del Reg CE 852/04 e 853/04) atte a dimostrare il rispetto degli impegni assunti. In particolare, in conformità alla normativa vigente e riguardanti gli impegni della presente tipologia di operazione, risultano obbligatorie:

- predisposizione del Report di cui all'articolo 6;
- registrazioni (di approvvigionamento ed auto approvvigionamento, dei pascoli, uso farmaci etc);
- piani di razionamento alimentare;
- prescrizioni veterinarie;
- quaderno di campagna.

La documentazione dovrà essere conservata in azienda ed esibita agli Organismi deputati per il controllo del rispetto di quanto previsto dalla presente misura. Sarà cura dell'azienda conservare la predetta documentazione per almeno 5 anni successivi al termine del periodo d'impegno.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale e nell'allevamento della condizionalità.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento UE n. 1306/2013, si rimanda al D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell'allegato 1 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Articolo 6 **(Documentazione)**

6.1 Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento

La presentazione delle domande di pagamento, come illustrato nell'articolo successivo, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Fatte salve le eccezioni previste nell'ambito della trasmissione della domanda cartacea di cui all'articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Report “condizioni d’impegno”

A corredo della domanda di sostegno (sia compilata tramite CAA sia compilata dai tecnici liberi professionisti) doveva essere allegato un report relativo alle condizioni d’impegno sottoscritto da un tecnico abilitato, competente nella specifica materia, eventualmente anche in forma congiunta, qualora gli specifici contenuti dello stesso richiedevano l’intervento di più figure professionali, oltretutto firmato, per presa visione, dal beneficiario.

Il report doveva riportare, per ogni area d’intervento (condizioni di stabulazione, accesso all’esterno, somministrazione di acqua, pratiche che evitano la mutilazione e castrazione) le condizioni alle quali il beneficiario intendeva assoggettarsi con i relativi riferimenti necessari all’individuazione, nell’ambito della documentazione presente in azienda, degli elementi che dimostrassero il rispetto degli impegni.

In caso di variazioni nell’ambito dei contenuti del medesimo report nel corso del periodo d’impegno, fermo restando le condizioni di accesso inizialmente assunte, il beneficiario è tenuto a trasmettere tempestivamente con le medesime modalità di seguito descritte, il report aggiornato.

Nell’ALLEGATO 2 è riportato un esempio di report contenente le informazioni minime al quale poter fare riferimento.

La documentazione di cui sopra doveva essere inviata via PEC alle ADA, agli indirizzi sotto riportati.

Elenco delle PEC per ADA è il seguente:

- ADA Lazio Sud (sede di Frosinone) – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Sud (sede di Latina) - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Centro - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (sede di Rieti) – adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (sede di Viterbo) - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

La documentazione relativa al nuovo report “condizioni d’impegno”, qualora necessario, potrà essere inviata, alle ADA, anche mezzo spedizione con plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o consegnata a mano.

6.2 Documentazione da presentare nel corso dell’annualità di impegno

Nel corso dell’annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che, essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario, comportano per lo stesso l’osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

6.2.1 Variazioni di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro due (2) mesi all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l’effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni intervenute e comunicate dal richiedente.

Articolo 7 **(Termini e modalità di presentazione delle domande)**

Principali novità per le domande 2019

In linea con quanto riportato dalla circolare dell'OP Agea n. 11 del 18 febbraio 2019 vengono di seguito descritte le principali novità per le domande 2019.

I. Fascicolo aziendale

a. Scheda di validazione non rilasciabile

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida, dovuta a problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata da una dichiarazione:

«il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà il proprio fascicolo non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»

b. Scheda di validazione con dati ritenuti non corretti

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, qualora si ritenga che alcuni dati non siano correttamente riportati a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata dalla medesima dichiarazione sopra riportata.

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità;*
- b) irregolarità nei dati del GIS (questa motivazione viene intercettata automaticamente dal sistema).*
- c) incompletezza informazioni dall'Agenzia del Territorio*
- d) individuazione PLT*
- e) Aree demaniali non censite al catasto, da ricodificare.*

Qualora la scheda di validazione rilasciata sia incompleta o inesatta, come evidenziato dalla dichiarazione di cui al precedente paragrafo, o la richiesta di aiuti effettuata in domanda sia inesatta esclusivamente a seguito del manifestarsi di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso.

Il quadro K della domanda riporterà una nuova dichiarazione:

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

[...omississ...]

«che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti esclusivamente per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà la propria richiesta non

appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità (causale ereditata dal fascicolo);
- b) irregolarità nei dati del GIS (causale ereditata dal fascicolo);
- c) incompletezza informazioni dall'Agenzia del Territorio (causale ereditata dal fascicolo);
- d) individuazione PLT (causale ereditata dal fascicolo);
- e) Aree demaniali non censite al catasto, da ricodificare (causale ereditata dal fascicolo);
- f) Domanda di conferma riferita ad una domanda di sostegno in perfezionamento;
- g) mancato aggiornamento dei vincoli territoriali (es. zone svantaggiate);
- h) dichiarazioni non recuperate dal PdC: incompleta definizione grafica dell'impegno in domanda;
- i) Fascicolo aziendale appartenente ad un Organismo pagatore diverso da Agea;
- j) Segnalazione di errore del sistema in presenza di Domande di grandi dimensioni ovvero con un numero rilevante di parcelle (es. timeout).

L'Organismo pagatore Agea si riserva la facoltà, nel corso delle attività di presentazione delle domande, di individuare eventuali ulteriori fattispecie assimilabili alle suddette cause ostative alla presentazione della domanda.

Una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione non dipendenti dal soggetto dichiarante, questi potrà provvedere alla corretta imputazione degli aiuti per le superfici interessate, presenti nel SIAN alla data di rilascio della scheda di validazione di riferimento, seguendo la procedura di cui al successivo paragrafo.

II. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)*. Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)* sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

Le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate **entro il 30 settembre 2019**; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

Le dichiarazioni contenute nelle domande presentate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 vengono controllate nell'ambito dell'istruttoria al fine di riscontrare la coerenza tra la dichiarazione/ motivazione dell'inconveniente e le modifiche introdotte. Nei casi in cui vengano riscontrate incoerenze, la domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 viene considerata non ricevibile.

III. Istruttoria preliminare

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di

base al fine di segnalare all'utente le eventuali difformità che nella successiva fase istruttoria amministrativa potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

IV. Domanda in modalità grafica

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali.

Per la campagna 2018 la Decisione di esecuzione della Commissione UE del 17 maggio 2018 ha disposto l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente.

Per la campagna 2019 la stessa Decisione Unionale stabilisce che la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali debba coprire il 75% la superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Nell'ottica di prevenire gli errori dei beneficiari all'atto della dichiarazione delle superfici, rendendo più efficienti i controlli amministrativi, l'obbligo della domanda grafica riguarda tutte le domande relative ai regimi di aiuto per superficie: domanda unica, domande di contributo per lo sviluppo rurale, domande di altri settori che si basano sulla dichiarazione delle superfici.

Il regolamento prevede un adeguamento graduale per il I pilastro e un passaggio integrale, dall'annualità 2018, per le domande a superficie dello sviluppo rurale, in quest'ultimo caso derogato dalla Decisione di esecuzione della Commissione UE del 17 maggio 2018 che ha disposto analoga progressività anche per la domanda PSR.

Quindi, il settore PSR, nella campagna 2019 è direttamente coinvolto nel rispetto degli obblighi comunitari che prevedono la presentazione di una domanda con modalità grafica nella misura del 75% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente. Infatti, viene sensibilmente ridotta la possibilità di presentare le domande in modalità alfanumerica, considerato che le domande riferite alla campagna 2020 dovranno essere presentate esclusivamente in modalità grafica.

Le apposite funzionalità per la predisposizione per la presentazione delle domande 2019 in modalità grafica saranno pubblicate da AGEA.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio.
- Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- Presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

7.1 Modalità di presentazione

La domanda di pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione 14.1.1, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Le componenti anagrafica, territoriale e zootecnica presenti nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto della presenti Misura - Sottomisura e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata): agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:

- richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
- elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA), la provincia di appartenenza e la misura per la quale si chiede l'abilitazione;
- i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.

L'oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura "richiesta abilitazione compilazione domanda PSR" seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalla misura-sottomisura per la quali si chiede l'abilitazione.

La tempistica e le modalità di inoltro della documentazione, di cui al punto precedente, per l'annualità 2019 è stata definita 136655 del 20 febbraio 2019.

L'invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

7.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

Domanda iniziale

È la domanda di *pagamento* presentata per la campagna 2019 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Di seguito sono elencate le possibili finalità di domanda:

1. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
2. Estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2). Questa tipologia di domanda impone il rispetto della durata iniziale dell'impegno.
3. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2). Se il beneficiario durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la

condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1306/2013.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares (2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggia sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 25 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019, comunque non oltre la data del 19 giugno 2019.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;

- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

Le Aree Decentrate Agricoltura competenti eseguono l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

7.2.1 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 maggio 2019**;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2019**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2019**.

Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2019** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2019** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2019**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2019** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Inoltro cartaceo della domanda di pagamento

La presentazione della domanda cartacea presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale corredata del documento di riconoscimento in corso di validità e corredata dagli eventuali allegati previsti, è richiesta esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti così come individuati nel precedente paragrafo.

La medesima dovrà essere inoltrata entro e non oltre le **ore 16 del giorno 15 luglio 2019**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti territorialmente:

- ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone), Via Vecchia, 23 03100 FROSINONE;
- ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina), Via Romagnoli, 25 04100 LATINA;
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti), Via Tavola d'argento, 1 02100 RIETI;
- ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma), Via Lanciani, 38 00185 ROMA;
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo), Via Romiti 80, 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e pertanto non ammissibili al contributo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

L'orario di scadenza per l'inoltro cartaceo della domanda di pagamento, fissato alle ore 16 del giorno 15 luglio 2019, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Fermo restando il rispetto della data del 15 luglio 2019, le domande spedite a mezzo posta, possono essere considerate ricevibili anche qualora l'orario di spedizione sia successivo alle ore 16.00.

Sono considerate inoltre *irricevibili* seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Decentrate Agricoltura entro i termini fissati.

La domanda di pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Per le domande presentate avvalendosi di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*, la domanda cartacea dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Altresì il **CAA è tenuto a trasmettere alla PEC delle ADA** (di seguito i relativi indirizzi PEC) entro la data prevista per la scadenza dell'inoltro cartaceo (**15 luglio 2019**) **una nota attestante che tutte le domande rilasciate al portale SIAN, nel rispetto delle date riportate nel presente paragrafo, sono sottoscritte da ciascun beneficiario e corredate del documento di riconoscimento in corso di validità.** Nella medesima nota potranno, se del caso, essere elencate le domande per le quali, viceversa, le ADA non devono dare seguito all'iter istruttorio (irricevibili) con la relativa motivazione.

La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dal paragrafo precedente comporta, anche se rilasciate informaticamente, il mancato prosieguo dell'iter istruttorio).

Il rispetto da parte dei CAA della data sopra indicata è fondamentale per l'avvio di tutto l'iter amministrativo nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali nonché nell'erogazione dell'aiuto ai singoli beneficiari interessati

Elenco delle PEC per ADA è il seguente:

- ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone) – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina) - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti) – adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma)- adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo) - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

7.3 Trasferimento dell'azienda

Se il beneficiario, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alle UBA trasferite per il restante periodo.

Il subentrante è tenuto a compilare la domanda di pagamento avendo cura di compilare l'apposita sezione V del modello di domanda "presenza cambio beneficiario".

Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell'azienda, intercorso durante l'annualità d'impegno il subentrante è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, prevede che il subentrante inoltri all'ADA territorialmente competente, apposita dichiarazione compilata sulla base dell'ALLEGATO n. 3 "dichiarazione subentro", sottoscritta anche dal cedente. Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

7.4 Causa di forza maggiore

In conformità con l'art 47 del Reg. (UE) n. 1305/13 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

7.5 Annualità successive

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento ed un'istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell'impegno.

ARTICOLO 8

(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)

La Misura prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di bestiame adulto (UBA) come di seguito riportato (euro/UBA).

- bovini da latte e bufalini: 270,00€/UBA
- bovini da carne: 170,00€/UBA
- ovini e caprini : 115,00€/UBA

La presente tipologia di operazione è cumulabile con tutte le tipologie di operazioni previste nell'ambito delle misure 10, 11 e 13.

ARTICOLO 9

(Valutazione ed istruttoria delle domande)

Fermo restando le procedure di istruttoria automatizzata di cui al successivo paragrafo 9.2, il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni

della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la *ricevibilità delle domande*, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l'inoltro della domanda cartacea).

Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 7 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento", previste al medesimo articolo, paragrafo 7.2 "Finalità e Termini di Presentazione delle domande";
- non sottoscritte dal richiedente;

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di pagamento durante la quale sarà verificato che i requisiti e le condizioni di ammissibilità siano stati mantenuti. Tale dovrà essere completata entro sei (6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014
- le domande dichiarate irricevibili

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento. In riferimento all'elenco dei controlli amministrativi, si rimanda al paragrafo 13 della Circolare Agea Istruzioni operative N° 11 del 18 febbraio 2019.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di pagamento non ammissibili ivi incluse le irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa, con l'eventuale recupero delle somme, ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ne ricorrano le condizioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Istruttoria Automatizzata

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall'Amministrazione regionale che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea (ITC).

Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN

Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

L'elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi della VCM sono consultabili al seguente indirizzo Internet: http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque (5) annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della stessa (rilascio informatico).

Requisiti per il pagamento - Documentazione antimafia

Agea con la circolare prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 del Coordinamento e con le Istruzioni operative n. 3 prot. n. 4145 del 19 gennaio 2018 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia. La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a

25.000 euro, oppure, per le domande presentate dopo il 31/12/2018 in caso di importo complessivo concedibile superiore a 5.000 euro. Tale termine è stato prorogato al 31/12/2019 dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018 *“Conversione in legge con modificazione del DM 4 ottobre 2018 n.113”*.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture. La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP Agea, non ancora sottoscritta dalle parti, prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), anche tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP Agea, dell'Informazione antimafia. Per facilitare la raccolta preventiva dei dati da comunicare al SIAN, Agea attraverso la **Circolare relativa alle Istruzioni operative N° 11 del 18 febbraio 2019** - Campagna 2019 ha allegato la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive (allegato 3 - 4 e 5)

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

In attesa della sottoscrizione della suddetta convenzione tra la B.D.N.A. e l'OP Agea, in via transitoria, è previsto che la richiesta dell'informazione antimafia venga ancora effettuata dalle regioni, sulla base delle dichiarazioni sostitutive disponibili sul SIAN.

Una volta sottoscritta la convenzione tra la B.D.N.A. e l'OP Agea, la richiesta dell'informazione antimafia verrà effettuata direttamente dall'Organismo pagatore Agea.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare Agea, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei criteri adottati per la verifica della presenza di idonea certificazione antimafia ai fini della erogazione degli aiuti comunitari

Soglia (in euro)	Informativa antimafia
sotto a € 5.000	nessun obbligo
oltre 25.000	sempre
Tra 5.000 e 25.000	obbligatoria per le domande presentate dopo il 31.12.2018 prorogata al 31/12/2019 dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018

Si fa riserva di richiedere in ogni caso la suddetta documentazione, qualora necessaria in relazione alla conduzione di terreni di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'art. 25 della legge n.161 del 17 ottobre 2017.

9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

9.5 Chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.

ARTICOLO 10

(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)

Il presente bando consente unicamente la presentazione di domande di pagamento (conferma impegno). E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

ARTICOLO 11

(Controlli e sanzioni)

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed alla DGR n. 669 del 24/10/2017 e ssmmii.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente; In riferimento all'articolo 19 "recupero degli importi erogati in annualità pregresse" comma 2, del DM 497/2019, il livello di recupero dell'anno di accertamento non viene applicato, agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, qualora la non conformità non è rilevata anche nelle annualità precedenti.
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, ed all'applicazione del DM 2490 del 25

gennaio 2017, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

ARTICOLO 12

(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa